

## DOMANDE E RISPOSTE

**PROCEDURA APERTA** per la conclusione di un Accordo Quadro, con unico operatore, per l'affidamento del Servizio di Analisi Chimiche e relativi servizi connessi.

**CIG 7725775736 – RDO rfq\_329549**

Con riferimento al presente procedura di gara, sono pervenuti i seguenti quesiti:

### QUESITI DEL 25/01/2019

- DOMANDA** con la presente si richiede quanto di seguito:
- 1) in relazione alle voci da quotare ed in particolare alle righe 52 e 53 della tabella 2 si chiede se queste comprendano sia la preparazione ed eluizione del test o debbano comprendere anche le successive determinazioni analitiche. In caso siano comprese anche le determinazioni si richiedere dettaglio di quali siano quelle da quotare.
  - 2) in relazione ai tempi standard di restituzione dati analitici si chiede conferma che il numero di gg riportato nelle singole righe si riferisca solo ed esclusivamente al parametro della medesima riga e non ad altri eventuali parametri.
  - 3) Si chiede proroga della scadenza di gara fino al 07.02.
- RISPOSTA**
- 1) Le righe 52 e 53 della tabella 2 comprendono esclusivamente i test di cessione, preparazione e analisi sono quotati separatamente (preparazione alla Tabella 2 Riga 4, le analisi saranno definite sulla base delle esigenze specifiche e quotate in funzione dei diversi parametri richiesti) .
  - 2) Si conferma che i tempi standard di restituzione si riferiscono al parametro della medesima riga, tenendo tuttavia conto che i tempi di restituzione dei parametri indicati per le matrici solide (tabella 2) includono i tempi di preparazione del campione, così come indicato in coda alla stessa Tabella 2 (*N.B.: I tempi indicati per attività analitiche successive a preparativa, scheletro, ecc., sono comprensivi delle attività preliminari*). I tempi definiti per i pacchetti analitici (tabella 4 e 5) includono tutti i tempi associati alle diverse attività necessarie per l'esecuzione delle analisi e delle valutazioni richieste in ciascun pacchetto.
  - 3) Non si ravvedono nella richiesta di proroga motivi validi e sufficienti a giustificare una proroga dei termini di presentazione delle offerte"
- DOMANDA** Nel caso in cui la polizza sia prodotta su documento informatico, la conformità del documento dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005)? o l'autentica notarile è valida solo nel caso in cui si faccia la scansione del documento cartaceo?
- RISPOSTA** Così come previsto al punto 10 del Disciplinare di gara  
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un *soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:*

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Per quanto sopra l'art. 22, commi 1 e 2 del su citato D.Lgs. 82/2005 così recitano:

*1. I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.*

*1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.*

*2. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida.*

#### **QUESITI DEL 23/01/2019**

##### **DOMANDA**

Si intenderebbe ricorrere al subappalto di determinazioni analitiche su specifici parametri. Per tali analisi, la nostra società ha in essere un contratto continuativo di cooperazione con un operatore, sottoscritto in data antecedente alla indizione della procedura di gara in oggetto. Ritenendo quindi che siano rispettare le previsioni di cui all'105, comma a) e comma c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, chiediamo conferma circa la possibilità di subappaltare tali specifiche analisi al suddetto operatore senza quindi dover ricorrere alla terna dei subappaltatori. In caso affermativo, inoltre, si chiede di precisare se tale operatore individuato debba comunque rilasciare il DGUE e PassOe.

##### **RISPOSTA**

Così come previsto dall'art. 105, comma 3 lettera c-bis "non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari rese in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto".

Il Disciplinare di Gara al punto 17.2 così recita:

**"In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

*Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.*

*Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:*

- 1) *DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;*
- 2) *PASSOE del subappaltatore."*

#### **QUESITI DEL 22/01/2019**

##### **DOMANDA**

Buongiorno, si intenderebbe ricorrere al subappalto di determinazioni analitiche su specifici parametri. Non rientrando tale attività tra quelle esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ex

art. 1 c. 53 L. n. 190/2012, si chiede se sia possibile evitare l'indicazione di una terna di subappaltatori e limitarsi a indicare un singolo operatore.  
Ringraziando per la cortese attenzione, in attesa di gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti..

**RISPOSTA** Così come previsto dall'art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 è *obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.*

#### **QUESITI DEL 21/01/2019**

**DOMANDA** Buongiorno, con riferimento al par. 7.2 "Requisiti di Capacità tecnica e professionale" si chiede se in caso di costituendo RTI la Certificazione UNI EN ISO 9001 debba essere posseduta da tutte le società oppure se sia sufficiente il possesso della certificazione da parte della sola società Mandataria.

Nel caso in cui tale certificazione debba essere posseduta da tutte le imprese del costituendo RTI, si chiede se sia possibile ricorrere all'istituto dell'Avvalimento presentando i documenti di cui al par. 8 del disciplinare.

**RISPOSTA** Così come previsto al punto 7.3 del disciplinare di gara il requisito sul possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001, di cui al punto 7.2 d) deve essere posseduto:  
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE che assumerà/assumeranno l'esecuzione del servizio;  
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici che assumerà/assumeranno l'esecuzione del servizio;

Così come ribadito dal Consiglio di Stato Sez. V, 17/05/2018, n. 2953, è possibile ricorrere all'avvalimento della certificazione di qualità a patto che l'ausiliaria debba concretamente mettere a disposizione dell'ausiliata tutti i fattori della produzione e le risorse/mezzi che le hanno effettivamente consentito d'acquisire la Certificazione di qualità che mette a disposizione.

#### **QUESITI DEL 18/01/2019**

**DOMANDA** La presente per chiarire se il requisito dei servizi analoghi possa essere assolto di cui all'art. 7.2 lett. c) del disciplinare possa essere assolto mediante produzione di più contratti svolti nel triennio di riferimento fino a concorrenza dell'importo richiesto pari a quello a base di gara.

Si chiede inoltre se tra i servizi svolti possano essere ricompresi anche i servizi di analisi chimiche, fisiche e batteriologiche su matrici ambientali diverse dai rifiuti.

**RISPOSTA** Così come previsto da punto 7.2.lett.c) del Disciplinare di gara il concorrente deve aver eseguito e fatturato nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2015-2016-2017), servizi analoghi aventi ad oggetto "Attività analitica su Matrici Ambientali Rifiuti, e classificazione Rifiuti", eseguiti presso Pubbliche Amministrazioni/Enti pubblici/Privati **non inferiore all'importo posto a base di gara.**

Verranno considerati i servizi o la parte di essi svolti e fatturati nel corso del triennio, pertanto saranno considerati validi:

- i servizi iniziati ed ultimati nel corso del triennio, regolarmente fatturati;
- i servizi ultimati nel corso del triennio, anche se affidati in epoca precedente, relativamente alla parte svolta nel corso del triennio di riferimento e regolarmente fatturati;
- i servizi affidati nel corso del triennio e non ancora terminati in quanto ricompresi in contratti di durata pluriennale, relativamente alla parte svolta nel corso del triennio e regolarmente fatturati;

Nel caso in cui tutti o alcuni servizi siano stati prestati in raggruppamento con altri operatori economici, dovrà essere indicata la parte del servizio realizzata dal dichiarante con l'indicazione della sua incidenza percentuale, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo corrispondente del servizio prestato che dovrà comunque consistere, per essere

tenuto in considerazione, in un servizio analogo come indicato in precedenza. Non verranno considerate le parti del servizio affidate in subappalto ad altri operatori economici.

Pertanto nel rispetto di quanto su detto potranno essere presentate più fatture per servizi svolti nell'arco del triennio fino a concorrenza dell'importo richiesto. I servizi analoghi richiesti devono avere ad oggetto *Attività analitica su Matrici Ambientali Rifiuti, e classificazione Rifiuti*

### **QUESITI DEL 10/01/2019**

#### **DOMANDA**

In relazione al requisito di idoneità professionale riportato nel punto 7.1, lettera b del disciplinare di gara e quindi al possesso dell'accREDITAMENTO secondo norma 17025 per almeno il 60% delle prove presenti nelle tabelle 1 e 2 dell'allegato A del capitolato si chiede indicazione di come deve essere ragionato il calcolo della percentuale di accREDITAMENTI posseduti visto che:

1) l'accREDITAMENTO secondo la norma 17025 è dipendente dalla matrice ma le tabelle 1 e 2 riportano in maniera non di dettaglio le matrici di indagine (matrici liquide - matrici ambientali, rifiuti ed eluato; matrici solide - matrici ambientali abiotiche e rifiuti); ad esempio un parametro potrebbe essere accREDITATO per la matrice acqua di falda ma non esserlo per una reflua o per un rifiuto; ancora un parametro potrebbe essere accREDITATO sulla matrice acqua di falda con il metodo 1 e accREDITATO sui rifiuti con il metodo 2; in aggiunta a questo all'interno delle tabelle sembra difficile potersi riferire esclusivamente ad una singola matrice in quanto ci sono determinazioni che tipicamente non si associano a questa; ad esempio la tabella una non può essere associata alle acque sotterranee perchè su queste non viene normalmente fatta l'infiammabilità così come altri parametri;

2) sono presenti molte righe con all'interno famiglie di composti per i quali si potrebbe avere accREDITAMENTO mirato su alcuni parametri mentre altri potrebbero non essere accREDITATI; ad esempio per i metalli in ICP/MS si potrebbe possedere accREDITAMENTO per i metalli 1, 2, 3 e 4 ma non si possiede per il metallo 5; come devono essere eseguiti i calcoli in riferimento a queste righe con più composti e soprattutto alle righe ripetitive delle medesime analisi?

#### **RISPOSTA**

1) Ciascuna tabella è stata elaborata mettendo insieme i parametri che potrebbe essere necessario determinare nelle diverse matrici liquide o solide. Per il calcolo della percentuale sarà pertanto sufficiente avere l'accREDITAMENTO per lo specifico parametro per almeno una matrice tra quelle indicate nella tabella considerata.

2) Sarà sufficiente avere l'accREDITAMENTO per un componente della specifica famiglia e ciascuna famiglia sarà conteggiata una sola volta. Es: Tabella 1 riga 54 Metalli in ICP-MS: per il calcolo della percentuale sarà sufficiente l'accREDITAMENTO di 1 metallo e non saranno considerate le righe 54a-54b-ecc.

### **QUESITI DEL 08/01/2019**

#### **DOMANDA**

Nelle tabelle all'interno dell'allegato C - dichiarazione tecnica, metodiche e tempistiche:

1) Ci sono alcuni punti (ad esempio tab.1 da 49 a 49c, da 53 a 55, da 68 a 73c, ecc) dove sono indicate famiglie di analiti e metodiche di analisi; per quest voci specifiche non è possibile riportare un MDL univoco in quanto questo è indipendente per ciascun parametro analizzato. Come è prevista la compilazione di questi campi?

2) La tabella 1 è relativa alle determinazioni su matrici liquide (matrici ambientali, rifiuti, eluato) e la tabella 2 alle matrici solide (matrici ambientali abiotiche e rifiuti): per queste tabelle pensavamo di procedere con la compilazione dei metodi e dei relativi MDL riportando quelli previsti per campioni rispettivamente di acque e terreni analizzabili in condizioni standard (i.e. senza diluizioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dal protocollo). Qualora questa condizione non fosse applicabile per presenza di contaminazione, interferenti, effetti matrice, matrici differenti da quelle precedentemente indicate, sarà necessario applicare accorgimenti in fase di preparativa e/o diluizioni e/o cambi metodo che faranno conseguentemente variare gli MDL indicati. L'approccio è coerente con quanto da Voi richiesto?

3) Nelle tabelle 4 e 5 sono riportate le determinazioni a pacchetto da eseguire rispettivamente su matrici liquide e solide; come è prevista la compilazione per queste tabelle della cella relativa alle metodiche analitiche che risulteranno numerose in quanto trattasi di pacchetti di più determinandi?

4) In riferimento all'allegato A al capitolato speciale di appalto ed in particolare alla colonna dove sono riportate le stime delle quantità di item richiesti si evidenzia che la Vostra preferenza per le determinazioni di metalli e anioni sulla matrice liquida cada sulle metodiche in ICP/MS e IC rispettivamente. Questa scelta potrebbe, presentare delle problematiche a seconda della matrice specifica richiedendo spinte diluizioni e preparative ad hoc con un conseguente innalzamento dei limiti di rilevabilità e dell'incertezza associata con una potenziale diminuzione della rappresentatività analitica. Chiediamo se, in caso di aggiudicazione, la tecnica potrà essere valutata mediante confronto tra le parti in relazione alla matrice in esame e allo scopo delle stessa?

5) In relazione al punto 3.3 del capitolato speciale di appalto si richiede quali normative prendere come riferimento per la tempistiche di conservazione del campione dopo l'analisi e l'emissione del Rapporto di Prova.

6) Si chiede di confermare che le quantità riportate nelle tabelle sono intendersi per la totalità del contratto pari a 24 mesi.

#### **RISPOSTA**

1) Per MDL tabella 1 (matrici liquide) fare riferimento a singoli elementi metalli/metalloidi e singoli composti organici inclusi in Tabella 2 Allegato 5 Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee); per anioni fare riferimento a singoli anioni inclusi nella Tabella 2 precedentemente indicata e nella Tabella 3 Allegato 5 Parte III D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura).

Per MDL tabella 2 (matrici solide) fare riferimento a singoli parametri inclusi in Tabella 1 Allegato 5 Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e sottosuolo).

Per quanto riguarda i Composti Organostannici considerare i seguenti composti: Tripropil-Sn, Trifenil-Sn, Tributyl-Sn, Difenil-Sn, Dibutil-Sn, Monofenil-Sn, Monobutil-Sn.

Esempio Metalli

**Tabella 1**

Determinazioni analitiche su matrici liquide (matrici ambientali, rifiuti, eluato)		Quantitativi Campione	Tipologia Contenitore	Eventuale modalità di stabilizzazione	Tempi analitici minimi di restituzione	Metodologia analitica	MDL
1	pH						
...omissis...							
54	Metalli/metalloidi in ICP-MS (determinazione singolo metallo)						Al= Sb= Ag= As= B= Be= Cd= Co= Cr tot= Fe= Hg= Ni= Pb= Cu= Se= Mn= Tl= Zn=
54a	Metalli/metalloidi in ICP-MS (determinazione singolo metallo dal 2° fino a 5 metalli)		-	-		-	-
54b	Metalli/metalloidi in ICP-MS (determinazione singolo metallo oltre i 5 metalli)		-	-		-	-
54c	Metalli/metalloidi in ICP-MS (determinazione totale 5 metalli)		-	-		-	-
54d	Metalli/metalloidi in ICP-MS (determinazione totale 10 metalli)		-	-		-	-
54e	Metalli/metalloidi in ICP-MS (determinazione totale 15 metalli)		-	-		-	-
54f	Metalli/metalloidi in ICP-MS (determinazione totale 30 metalli)		-	-		-	-

Esempio composti organici:

**Tabella 1**

Determinazioni analitiche su matrici liquide (matrici ambientali, rifiuti, eluato)		Quantitativi Campione	Tipologia Contenitore	Eventuale modalità di stabilizzazione	Tempi analitici minimi di restituzione	Metodologia analitica	MDL
1	pH						
...	omissis...						
68	Idrocarburi aromatici monociclici (determinazione singolo composto)						Benzene= Etilbenzene= Stirene= Toluene= Para-Xilene=
68a	Idrocarburi aromatici monociclici (determinazione singolo composto dal 2° fino a 5 composti)		-	-		-	-
68b	Idrocarburi aromatici monociclici (determinazione singolo composto oltre il 5°)		-	-		-	-
68c	Set Idrocarburi aromatici monociclici (Benzene- Etilenzene-Stirene-Toluene- para-Xirene con eventuale sommatoria)		-	-		-	-

Esempio anioni:

**Tabella 1**

Determinazioni analitiche su matrici liquide (matrici ambientali, rifiuti, eluato)		Quantitativi Campione	Tipologia Contenitore	Eventuale modalità di stabilizzazione	Tempi analitici minimi di restituzione	Metodologia analitica	MDL
1	pH						
49	1 anione in IC						Cloruri= Fluoruri= Nitrati= Nitriti= Solfati= Solfiti= Solfuri=
49a	Set fino a 3 anioni in IC		-	-	-		-
49b	Set fino a 5 anioni in IC		-	-	-		-
49c	Set fino a 8 anioni in IC		-	-	-		-

Si evidenzia che nel caso di famiglie di composti è richiesta l'esplicitazione di MDL per i parametri per quali abbiamo necessità di verificare ad uno specifico limite normativo; potranno comunque essere richiesti altri parametri della stessa famiglia oltre a quelli per i quali è richiesto MDL.

Al fine di semplificare la compilazione delle tabelle presenti in Allegato C al Capitolato Speciale sul sito dell'IGEA all'indirizzo [http://www.igeaspa.it/it/bando\\_detail.wp?contentId=BND3382](http://www.igeaspa.it/it/bando_detail.wp?contentId=BND3382) è reso disponibile un aggiornamento del su citato allegato, nel quale in alcune celle delle tabelle è presente un trattino che sta ad indicare che per tale cella non è richiesta la compilazione (perché la compilazione comporterebbe la ripetizione di quanto indicato nella riga precedente, ecc.)

2) Si

3) E' possibile il riferimento alle metodiche indicate in Tabella 1 e in Tabella 2 per i singoli parametri.

4) La determinazione di metalli in ICP/MS e degli anioni in IC è una possibile opzione e non necessariamente una preferenza assoluta. Sarà comunque possibile un confronto tecnico per l'individuazione della miglior tecnica analitica per casi particolari e specifici.

5) Allegato 2 Titolo V Parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Attività di validazione del percorso analitico: dovrà essere assicurata la conservazione dei campioni in contraddittorio fino alla conclusione della procedura di validazione del processo analitico)

6) Si. Si evidenzia tuttavia, come già esplicitato nell'Allegato A al Capitolato Speciale, che il numero delle analisi indicate nelle tabelle viene riportato a titolo semplificativo e che il numero e la qualità delle analisi richieste potrebbe essere modificato sulla base del reale fabbisogno della stazione appaltante.

**DOMANDA**

In riferimento all'allegato C - Dichiarazione tecnica, metodiche e tempistiche, tabella 1, riga 97 - alghe si chiede se questa riga si riferisca al test ecotossicologico di inibizione crescita algale?

**RISPOSTA**

Si fa riferimento al parametro accessorio indicato in Allegato I del D.Lgs. 31/2001

**Iglesias, 28/01/2019**

**IGEA SPA**